

	STATUTO	
	DELL'ASSOCIAZIONE	
	"MASSIMILIANO ADAMO"	
	ETS	
	ART. 1 (Denominazione, sede e durata)	
	Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in	
	seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, è	
	costituita un'Associazione denominata "Associazione MASSIMILIANO ADAMO"	
	Ente del Terzo Settore (ETS).	
	L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice	
	civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e	
	del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.	
	L'Associazione ha sede legale presso lo studio del Dott. Sergio Scarnati, Via	
	Monte Santo n.25 in Cosenza, Tel. e fax 0984 26479. A mezzo di specifica	
	delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative	
	e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. Il trasferimento	
	della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica	
	statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	Articolo 2 (Scopo, finalità e attività)	
	L'Associazione è costituita in forma associativa per il perseguimento senza	
	scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
	svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale quali:	
	1	

	- educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d)	
	del D.Lgs. 117/2017;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1,	
	lettera h) del D.Lgs. 117/2017;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale,	
	ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 117/2017;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art.	
	5, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 117/2017;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, ai sensi	
	dell'art. 5, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 117/2017;	
	L'Associazione svolge attività nei seguenti settori:	
	- 1. Assistenza sociale, economica e morale;	
	- 2. Istruzione;	
	- 3. Formazione;	
	- 4. Beneficenza.	
	In particolare, l'obiettivo dell'Associazione è aiutare e assistere categorie di	
	persone svantaggiate nel portare a termine il percorso formativo scolastico	
	mediante il sostegno morale ed economico.	
	Inoltre, l'Associazione intende svolgere attività di assistenza ed	
	accompagnamento allo studio attraverso la costituzione di gruppi di lavoro che	
	si fanno promotori di diffondere la cultura economica in tutti quegli strati sociali	
	2	

	che avvertono un particolare disagio sia economico che sociale.	
	L'Associazione mira, infine, a prevenire le devianze sociali che colpiscono	
	sempre più le fasce giovanili, causandone l'allontanamento dalla scuola.	
	Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione:	
	- istituisce borse di studio che hanno come tema gli studi economici e culturali,	
	rivolte esclusivamente a persone svantaggiate;	
	- promuove attività di informazione delle attività svolte anche attraverso	
	pubblicazioni atte a diffondere i risultati degli studi, convegni e seminari ed ogni	
	altro lavoro e contributo che risulti utile allo svolgimento della propria attività;	
	- promuove attività didattiche e formative tese a valorizzare gli studi in materia	
	di economia;	
	- si propone come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi	
	culturali e sociali.	
	L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con	
	altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o	
	accessorie all'attività sociale	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore,	
	attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto	
	a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.	
	L'esercizio di tali attività, come definite dal quadro normativo, sono recepite con	
	delibera del Consiglio Direttivo.	
	L'Associazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7	
	del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	3	

	contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, al fine	
	di finanziare le proprie attività di interesse generale.	
	L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere	
	nazionale, mantenendo la propria autonomia e potrà procedere a convenzioni	
	con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni	
	coerenti con le finalità associative.	
	Nello svolgimento della propria attività l'Associazione può avvalersi dell'opera	
	di volontari secondo le disposizioni dell'art. 17 e 18 del D.Lgs n. 117/2017.	
	Articolo 3 (RUNTS)	
	L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'iscrizione dell'Associazione	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) secondo le modalità	
	previste dagli artt. 22 e 45 e ss. del D.lgs. n. 117/2017.	
	Articolo 4 (Ammissione e numero dei soci)	
	Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni	
	che sono interessate all'attività dell'Associazione e ne condividono le finalità, le	
	regole contenute nel presente Statuto e l'eventuale Regolamento. Sono Soci tutti	
	coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione	
	alla stessa. Gli Enti e/o Associazioni possono far parte dell'Associazione come	
	un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle	
	Assemblee Sociali.	
	I soci si distinguono in:	

	- Soci ordinari, che sono le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni	
	che intendono contribuire al perseguimento degli scopi istituzionali	
	dell'Associazione e partecipare alle attività della stessa;	
	- Soci sostenitori, che sono le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le	
	associazioni che contribuiscono al perseguimento degli scopi istituzionali	
	dell'Associazione, con il versamento di somme considerevoli.	
	Non vi sono, in ogni caso, difformità nel possesso dei diritti e nel rispetto degli	
	obblighi tra le due tipologie di soci.	
	Per acquisire la qualità di socio ordinario è necessario presentare domanda al	
	Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla. Il richiedente,	
	nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie generalità complete,	
	impegnandosi a versare la quota associativa. La domanda sarà corredata dalla	
	dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi	
	Sociali.	
	L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse	
	generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro dei soci.	
	L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di	
	amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione	
	della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	che delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua prima	
	5	

	convocazione utile, salvo diversa convocazione appositamente disposta.	
	L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni	
	economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei	
	soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota	
	associativa.	
	Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi	
	previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale	
	principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di	
	diritti o a termine.	
	L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli	
	aderenti al rispetto dello statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle	
	decisioni prese dagli Organi Sociali.	
	Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate e	
	preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.	
	Articolo 5 (Diritti e obblighi dei soci)	
	I soci hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	- esaminare i libri sociali;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;	
	- frequentare gli eventuali locali dell'Associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma annuale delle attività;	
	- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute, debitamente	
	6	

	documentate e preventivamente autorizzate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei	
	bilanci e consultare i libri sociali;	
	I soci hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i	
	termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	Articolo 6 (Perdita della qualifica di socio)	
	La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.	
	Il socio può essere escluso se contravviene agli obblighi del presente Statuto, dei	
	Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure se	
	arreca danni materiali o morali all'Associazione, e nei seguenti altri casi: per	
	motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità	
	dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o	
	materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il	
	decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o	
	disinteresse nei confronti dell'attività sociale.	
	L'esclusione è deliberata all'Organo di amministrazione dopo aver ascoltato le	
	giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere	
	comunicata in forma scritta all'associato che potrà presentare le proprie	
	controdeduzioni.	
	Il socio può sempre recedere dall'Associazione.	
	7	

	Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua	
	decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita	
	deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.	
	I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili a terzi, a nessun	
	titolo.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili,	
	rivalutabili né trasmissibili.	
	I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno	
	alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	Articolo 7 (Organi)	
	Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);	
	- il Presidente;	
	- l'Organo di controllo, se nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.	
	Articolo 8 (Assemblea)	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili, ai sensi dell'art. 25 del	
	D.Lgs. 117/2017:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	8	

	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi	
	dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento;	
	- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo	
	Statuto alla sua competenza.	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei	
	soci. Ciascun socio ha un solo voto.	
	Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante	
	delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può	
	rappresentare al massimo 3 soci.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio	
	di esercizio.	
	E' convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante	
	avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda	
	convocazione e l'ordine del giorno, da comunicare, almeno 8 giorni prima del	
	giorno fissato per l'adunanza, mediante affissione di avviso presso la sede	
	sociale e a mezzo mail agli indirizzi di posta elettronica comunicati dai soci, e/o	
	a mezzo di altri canali telematici usati dall'Associazione. L'Assemblea è inoltre	
	convocata a richiesta di almeno un decimo (1/10) dei soci o quando il Consiglio	
	Direttivo lo ritiene necessario.	
	L'Assemblea potrà svolgersi anche in modalità remota in videoconferenza	
	9	

	mediante l'utilizzo di una delle apposite piattaforme presenti su internet,	
	purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota e sia	
	garantita agli intervenuti la partecipazione alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella	
	convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E'	
	ordinaria in tutti gli altri casi.	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è	
	presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda	
	convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei	
	presenti, in proprio o in delega.	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei	
	presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle	
	riguardanti le persone e la qualità delle persone.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non	
	hanno diritto di voto. I componenti degli organi sociali che, per conto proprio o	
	di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello dell'ente rispetto a una	
	determinata deliberazione, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione	
	all'organo di cui fanno parte e ad astenersi dal partecipare alla discussione e alla	
	votazione sulla relativa deliberazione. La presenza del conflitto di interessi e	
	l'eventuale astensione devono essere espressamente verbalizzate.	
	L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la	
	presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza	
	dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto	
	favorevole di tre quarti dei soci.	
	10	

	Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale	
	redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di	
	consultare il verbale e di trarne copia.	
	Articolo 9 (Organo di amministrazione o Consiglio direttivo)	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un	
	minimo di tre a un massimo di 11 membri, i quali durano in carica per tre anni e	
	sono rieleggibili.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate	
	ovvero indicate dagli enti soci: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle	
	cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi	
	generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può	
	essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto	
	non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri	
	organi associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate	
	dall'Assemblea;	
	- predisporre il rendiconto o il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale	
	nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la	
	programmazione economica dell'esercizio;	
	11	

	- fissare la quota associativa annuale;	
	- stabilire le previsioni di spesa;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;	
	- decidere il luogo delle riunioni dell'Assemblea;	
	- redigere il regolamento interno dell'Assemblea;	
	- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed	
	Istituzioni Pubbliche e Private.	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà	
	dell'Associazione o ad essa affidati;	
	Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.	
	L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la	
	maggioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza	
	dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le	
	limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano	
	a conoscenza.	
	Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il	
	Segretario e il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad	
	alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute, debitamente documentate, e previamente autorizzato dallo stesso	
	Consiglio Direttivo.	

	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente anche su richiesta di almeno	
	due consiglieri, almeno 24 ore prima della data prevista della riunione. La stessa	
	potrà tenersi anche a mezzo sistemi di videoconferenza e/o teleconferenza.	
	Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo	
	riterrà opportuno.	
	Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività	
	associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.	
	In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri il Consiglio Direttivo rimane in	
	carica e i consiglieri dimessi o esclusi saranno sostituiti dai soci che nell'ultima	
	assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a	
	quello dei soci eletti. Nel caso decadano più della metà dei consiglieri,	
	l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo	
	Articolo 10 (Presidente)	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in	
	quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per	
	scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per	
	gravi motivi, deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dell'Organo di	
	amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo	
	Consiglio direttivo.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione,	
	13	

	cura l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,	
	referendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	Il Presidente convoca il Consiglio alternativamente tramite lettera	
	raccomandata, fax, mail e nella convocazione, da inviarsi almeno 7 giorni prima,	
	deve essere indicato l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione, nonché	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato tre giorni prima con le	
	medesime modalità previste al comma precedente.	
	In caso di estrema necessità il Presidente può compiere, previo assenso orale da	
	parte dei Consiglieri, ogni atto essenziale per la tutela degli interessi	
	dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta	
	questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di	
	rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.	
	Articolo 11 (Segretario)	
	Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio	
	Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della	
	convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con	
	relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre	
	mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.	
	Articolo 12 (Tesoriere)	
	Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura	

	pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.	
	Articolo 13 (Organo di controllo)	
	Qualora l'Assemblea lo ritenga necessario, o se disposto da norme di legge,	
	potrà essere nominato un organo di controllo, monocratico o collegiale, in base	
	a quanto disposto dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice	
	civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del	
	Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere	
	posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla	
	adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti	
	di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di	
	controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di	
	controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio	
	sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio	
	sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	15	

	L'Organo di controllo rimane in carica tre anni dalla nomina ed è sempre	
	rinominabile.	
	L'Assemblea che nomina l'Organo di controllo ne determina il compenso ove	
	previsto.	
	Articolo 14 (Revisione legale dei conti)	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i	
	requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale	
	dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	Articolo 15 (Patrimonio)	
	Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento	
	delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	Articolo 16 (Divieto di distribuzione degli utili)	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi	
	associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione	
	esclusivamente per lo sviluppo delle attività statutarie, funzionali al	
	perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.	
	16	

	Articolo 17 (Risorse economiche)	
	L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo	
	funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:	
	quote associative, contributi pubblici e privati, rimborsi derivanti da	
	convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da	
	attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse	
	generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.	
	Articolo 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun	
	anno.	
	Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo che ne approva la	
	bozza formata dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla	
	relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dall'art.	
	13, terzo comma del D.lgs. n. 117/2017, da sottoporre all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio è	
	redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Il	
	bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro	
	il 30 giugno di ogni anno.	
	Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà	
	redigerne un apposito e separato rendiconto correlato da una relazione	
	illustrativa.	
	L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale	
	delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di	
	17	

	missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a	
	100 mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere	
	aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o	
	corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di	
	amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli soci.	
	Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1	
	milione di euro annui l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il	
	bilancio sociale.	
	Articolo 19 (Libri)	
	L'Associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere	
	trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di	
	amministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se	
	nominato, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- registro dei volontari, che eventualmente svolgono la loro attività in modo non	
	occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi	

	associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta	
	scritta inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione.	
	Articolo 20 (Volontari)	
	L'Associazione può dotarsi di volontari. I volontari sono persone che per loro	
	libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della	
	comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le	
	proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai	
	beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di	
	amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto	
	previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, previa richiesta	
	scritta e approvazione dell'Organo di amministrazione.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'Associazione.	
	Articolo 21 (Lavoratori)	

